

**CREDITO EMILIANO SPA**

Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n° 219769  
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia  
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it  
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato  
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico**

**da stampare fronte/retro<sup>1</sup>**

**Parte 1 di 2**

**MODULO DI DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO**

Lo Studio Spaggiari, Associazione Professionale, sito in Reggio Emilia, Via Manfredi, n. 4, nella persona dell'Avv. Corrado Spaggiari (C.F. SPGCRD39B12H223U), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dal CREDITO EMILIANO SPA, eventualmente sostituito dall'Avv. Giulia Spaggiari (C.F. SPGGLI68T58H223M), domiciliata presso la sede del predetto Studio, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4, per il 27 aprile 2011, alle ore 17,00, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per il 28 aprile 2011, stessa ora e stesso luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 28 marzo 2011, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2010 e relative relazioni. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio;
- 2) Deliberazioni in ordine al compenso della società di revisione;
- 3) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2010;
- 4) Proposte di modifiche al Regolamento Assembleare;
- 5) Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 21 aprile 2011 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

---

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti)

Ai soli fini della maggiore trasparenza, ritenendosi comunque che tale circostanza non integri conflitto di interessi in capo al Rappresentante Designato e al suo sostituto, si rappresenta che l'Avv. Corrado Spaggiari, socio unitamente all'Avv. Giulia Spaggiari dello Studio Spaggiari, è Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo istituito da Credem ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

---

<sup>1</sup> In ottemperanza a quanto disposto da Consob nel Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche, nel retro del presente modulo sono riportate le norme qui citate.



## NORME CITATE

D. Lgs. n. 58/1998	
<u>Art. 135-decies</u> (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)	<u>Art. 135-undecies</u> (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
<p>1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:</p> <p>a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;</p> <p>b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;</p> <p>c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);</p> <p>d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);</p> <p>e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);</p> <p>f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.</p>	<p>1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.</p> <p>3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.</p>

Codice Civile
Art. 2393. Azione sociale di responsabilità.
<p>c.1) L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>c. 2) La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</p> <p>c.3) L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> <p>c.4) L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</p> <p>c.5) La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.</p> <p>c.6) La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con esplicita deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.</p>



### MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la .....  
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a a ..... il .....

residente a ..... (città) in ..... (indirizzo)

C. F. ....

n° tel./cell. (opzionale).....

indirizzo e-mail(opzionale).....

---

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi .....

---

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni registrate nel conto titoli n. .... presso (intermediario depositario) ..... ABI ..... CAB .....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente per iscritto, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'art. 135 *decies* del D. Lgs. N. 58/98.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA ..... FIRMA .....



## NORME CITATE

D. Lgs. n. 58/1998	
<u>Art. 135-decies</u> (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)	<u>Art. 135-undecies</u> (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
<p>1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:</p> <p>a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;</p> <p>b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;</p> <p>c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);</p> <p>d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);</p> <p>e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);</p> <p>f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.</p>	<p>1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.</p> <p>3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.</p>

Codice Civile
<p>Art. 2393. Azione sociale di responsabilità.</p>
<p>c.1) L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>c.2) La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</p> <p>c.3) L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> <p>c.4) L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</p> <p>c.5) La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.</p> <p>c.6) La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con esplicita deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.</p>



**Parte 2 di 2**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

**(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)**  
Il/La sottoscritto/a ..... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4, per il 27 aprile 2011, alle ore 17,00, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per il 28 aprile 2011, stessa ora e stesso luogo, da CREDITO EMILIANO SPA

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (\*)**

**1° Approvazione del Bilancio al 31.12.2010 e relative relazioni. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio**  
 FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2° Deliberazioni in ordine al compenso della società di revisione**  
 FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**3° Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2010**  
 FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**4° Proposte di modifiche al Regolamento Assembleare**  
 FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**5° Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato**  
 FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO



## NORME CITATE

D. Lgs. n. 58/1998	
<u>Art. 135-decies</u> (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)	<u>Art. 135-undecies</u> (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
<p>1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:</p> <p>a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;</p> <p>b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;</p> <p>c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);</p> <p>d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);</p> <p>e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);</p> <p>f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.</p>	<p>1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.</p> <p>3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.</p>

Codice Civile
<p>Art. 2393. Azione sociale di responsabilità.</p>
<p>c.1) L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>c.2) La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</p> <p>c.3) L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> <p>c.4) L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</p> <p>c.5) La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.</p> <p>c.6) La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.</p>



---

**B)** Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega<sup>(2)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

**3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

**4° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

**5° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

(2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998.



## NORME CITATE

D. Lgs. n. 58/1998	
<u>Art. 135-decies</u> (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)	<u>Art. 135-undecies</u> (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
<p>1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:</p> <p>a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;</p> <p>b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;</p> <p>c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);</p> <p>d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);</p> <p>e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);</p> <p>f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.</p>	<p>1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.</p> <p>3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.</p>

Codice Civile
<p>Art. 2393. Azione sociale di responsabilità.</p>
<p>c.1) L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>c.2) La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</p> <p>c.3) L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> <p>c.4) L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</p> <p>c.5) La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.</p> <p>c.6) La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con esplicita deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.</p>



---

**C)** In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(4)</sup>, con riferimento alla

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

**3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

**4° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

**5° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

(4) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(5) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

(6) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998.



## NORME CITATE

D. Lgs. n. 58/1998	
<u>Art. 135-decies</u> (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)	<u>Art. 135-undecies</u> (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
<p>1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:</p> <p>a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;</p> <p>b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;</p> <p>c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);</p> <p>d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);</p> <p>e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);</p> <p>f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.</p>	<p>1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.</p> <p>3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.</p>

Codice Civile
<p>Art. 2393. Azione sociale di responsabilità.</p>
<p>c.1) L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>c.2) La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</p> <p>c.3) L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> <p>c.4) L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</p> <p>c.5) La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.</p> <p>c.6) La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.</p>



Assemblea ordinaria dei soci del 27 – 28  
aprile 2011

Modulo di delega al rappresentante designato ai sensi  
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998

---

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

---

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

DATA ..... FIRMA .....



## NORME CITATE

D. Lgs. n. 58/1998	
<u>Art. 135-decies</u> (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)	<u>Art. 135-undecies</u> (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
<p>1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:</p> <p>a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;</p> <p>b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;</p> <p>c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);</p> <p>d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);</p> <p>e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);</p> <p>f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.</p>	<p>1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.</p> <p>3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.</p>
Codice Civile	
Art. 2393. Azione sociale di responsabilità.	
<p>c.1) L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>c.2) La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</p> <p>c.3) L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> <p>c.4) L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</p> <p>c.5) La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.</p> <p>c.6) La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espresa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.</p>	